REVISIONE 17/11/26

COMUNE DI ALBA (CN)

CAPITOLATO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, DI LOCALI AD USO BAR/RISTORANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI CAMPI DA BOCCE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CORSO NINO BIXIO N° 40 AD ELEVATA VALENZA SOCIALE E AGGREGATIVA

(Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827)

Sommario

ART. 1 – PREMESSE 3
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 3
ART. 3 – CONCESSIONE – AVVIO DELLA GESTIONE E DURATA 4
ART. 4 – CANONE 4
ART. 5 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI 5
ART. 6 - COMPITI DEL GESTORE 5
ART. 7 – GESTIONE DEL BAR 6
ART. 8 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 7
ART. 9 - NORME IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO 7
ART. 10 - TASSE ED IMPOSTE 7
ART. 11 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 7
ART. 12 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA 8
ART. 13 - GARANZIE 9
ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE 9
ART. 15 - RECESSO, REVOCA O INADEMPIMENTO DEL COMUNE 9
ART. 16 - RECESSO E PENALI PER INADEMPIMENTO DEL GESTORE (DECADENZA) 10
ART. 17 - CONTROVERSIE 11
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 11

ART. 1 – PREMESSE

Premesso che:
- Il Comune di Alba è proprietario del Centro Sportivo sito in Corso Nino Bixio n°40;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n.316 del 31/07/2026 e con successiva deliberazione del 13/11/20226 l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di intervenire in merito alla gestione della struttura, disponendo la separazione della gestione dell'impianto e relative pertinenze da quella dell'esercizio pubblico – bar/ristorazione e dei bocciodromi (n. 2 bocciodromi uno interno e uno esterno);
- Con la medesima deliberazione è stato stabilito di individuare un operatore economico al quale affidare la gestione del locale bar/ristorante e del bocciodromo (con area verde di pertinenza) dietro versamento da parte del concessionario di un canone annuo e di assunzione a suo carico delle spese relative all'utenza elettrica dei locali cucine e dispensa oltre alle utenze per approvvigionamento gas ed acqua;
- L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è individuare un operatore economico con il quale stipulare una concessione relativa alla gestione del bar/ristorante e del bocciodromo (nonché relative aree di pertinenza);
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 469 del 17/11/2026 sono stati individuati gli indirizzi per l'avvio della presente procedura al fine di consentire l'esercizio di una attività economica di somministrazione di alimenti e bevande coniugando la sostenibilità economica della gestione con un preminente interesse pubblico di coesione sociale. ed attività sportiva nel rispetto delle condizioni di gestione individuate dall'Amministrazione Comunale;

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune intende dare in gestione all'operatore economico il locale bar/ristorante e n. 2 bocciodromi uno interno ed uno esterno, nonché le aree di pertinenza dei locali stessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti all'operatore economico, in forza del sopralluogo effettuato.

Il tutto è meglio identificato con apposite evidenziazioni nella planimetria allegata al presente documento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

La concessione non prevede l'utilizzo e la gestione dei locali facenti parte dello spazio palestra.

I locali sono individuati con i seguenti estremi catastali: Foglio 21 – Mappale 183

I locali sono consegnati privi di arredi, se non minimi. Gli arredi interni minimi dell'esercizio commerciale sono di proprietà del Comune e sarà onere e cura del gestore averne custodia qualora non intenda fruire degli stessi, al fine di restituirli al termine della concessione.

Gli arredi indicati dall'offerente all'interno della propria proposta tecnica, saranno, al termine della concessione, da considerarsi di proprietà comunale, in quanto costituiscono migliorie.

Eventuali ed ulteriori attività oltre a quella di somministrazione alimenti e bevande e quella sportiva e aggregativa che volessero essere intraprese o servizi che si vorranno erogare,

dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di riacquisire la disponibilità dei locali adibiti a bocciodromo, in costanza di rapporto concessorio, qualora intendesse procedere ad una riqualificazione degli stessi, senza che il concessionario possa vantare diritto a qualsivoglia forma di indennizzo.

Qualora l'Amministrazione Comunale risultasse finanziata per lavori di efficientamento dell'immobile Palazzetto, al concessionario potrà essere riconosciuta la sospensione del canone di concessione per la durata dei lavori di efficientamento, qualora tali interventi dovessero determinare la temporanea inutilizzabilità dei locali oggetto di concessione.

Resta in ogni caso onere del concessionario la presentazione delle richieste o delle comunicazioni previste dalla normativa in relazione alle attività esercitate.

È espressamente fatto divieto di svolgere, consentire, patrocinare o in qualsivoglia forma e modo favorire attività contrarie alla legge o che offendano il comune senso del pudore, o che arrechino disturbo alla quiete pubblica, pena la risoluzione immediata della concessione e risarcimento dell'eventuale danno conseguente subito da parte dell'Amministrazione Comunale.

È espressamente vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. 773/1931.

La concessione viene identificata quale concessione di beni ed è disciplinata dalle diposizioni normative dettate dal Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 nonché ove compatibili dalle disposizioni del Codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

ART. 3 – CONCESSIONE – AVVIO DELLA GESTIONE E DURATA

La durata della concessione è stabilita in anni 6 dalla data di stipula del contratto di concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà rinnovare la concessione per un periodo di ulteriori 6 anni, ferma restando la possibilità di definire un adeguamento del canone praticato.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il bene, nelle more del formale perfezionamento del contratto, previa sottoscrizione di un verbale di presa in consegna dei beni, controfirmato dalle parti, in cui sia descritta la consistenza dei beni medesimi.

All'avvio della concessione prenderanno contestualmente avvio gli obblighi previsti dal presente capitolato relativi alla gestione ed alla manutenzione.

L'esercizio di somministrazione alimenti e bevande dovrà essere aperto al pubblico entro 30 giorni dall'inizio della concessione, fatte salve richieste di proroga debitamente motivate, da accettare a seguito di valutazione dei competenti uffici.

Alla scadenza della concessione il compendio dovrà essere riconsegnato in stato di efficienza, salvo il normale degrado d'uso.

ART. 4 – CANONE

A fronte della concessione determinatesi con il presente atto, il gestore si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone per ogni annualità contrattuale pari a € 3.000,00 al di fuori del campo IVA, al netto del rialzo in sede di pubblico incanto.

L'importo contrattuale del presente atto ammonta a € 36.000,00 al di fuori del campo IVA comprensivo dell'eventuale rinnovo.

A partire dal secondo anno, il canone sarà soggetto a rivalutazione pari al 75% dell'indice Istat annuale (FOI) con riferimento al mese di avvio di ogni anno contrattuale.

Il canone deve essere pagato con rate semestrali anticipate.

Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra dovranno essere corrisposti gli interessi legali.

In ogni caso di interruzione anticipata del rapporto previsto dalla presente concessione, il canone annuo è rideterminato in misura proporzionale al periodo effettivamente fruito nell'anno sino all'efficacia dell'evento interruttivo.

Il pagamento verrà effettuato tramite bollettino PagoPA.

ART. 5 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEI BENI

L'Amministrazione Comunale si obbliga a mettere a disposizione i beni oggetto della presente concessione, nello stato di fatto in cui si trovano.

A semplice richiesta, il Comune si impegna a consegnare al concessionario copia di tutti i provvedimenti o comunque di ogni documento e/o informazione utile per avere piena e totale cognizione dei beni gestiti.

La consegna dei beni verrà effettuata nella data concordata tra le parti. Di tale evento sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna attestante l'immissione del concessionario nella disponibilità dei beni e la consistenza degli stessi, all'uopo inventariati dall'Ufficio Tecnico comunale.

Con la firma del verbale il concessionario prende in carico i beni ivi indicati e, salvo apposizione di riserve nel verbale medesimo, gli stessi s'intenderanno in buono stato di manutenzione.

All'atto della riconsegna dei beni al Comune verrà redatto, sempre in contraddittorio tra le parti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza dei beni medesimi, che terrà conto del normale degrado d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi della presente concessione, redigendo quindi l'inventario finale.

Riscontrandosi difformità rispetto al verbale precedente o anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il concessionario è tenuto al ripristino nel termine che verrà allo scopo assegnato dal Comune. In difetto, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio al ripristino a spese del concessionario, con facoltà di avvalersi del deposito cauzionale.

ART. 6 - COMPITI DEL CONCESSIONARIO

Nell'ambito della presente concessione, il concessionario deve provvedere ai seguenti obblighi:

- apertura del bar e del bocciodromo al pubblico, con esecuzione degli interventi manutentivi ordinari e straordinari (da eseguirsi previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale);
- manutenzione ordinaria delle attrezzature del campo da gioco bocciodromo facente parte della concessione;
- gestione dello stabile destinato al servizio bar ed annessi servizi igienici: pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria (da eseguirsi previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale);
- tenuta e aggiornamento delle certificazioni e della documentazione relativa agli impianti;
- spese per eventuali adeguamenti per evoluzioni normative;
- Le spese di arredo interno del bar sono a carico del gestore. Le migliorie, ivi compresa la stima per gli arredi interni (stima economica e indicazione di massima degli arredi), dovranno essere parte integrante dell'offerta tecnica e rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione; la documentazione delle spese sostenute deve essere tenuta e consegnata al Comune al termine della concessione per verifica della conformità delle migliorie all'offerta tecnica;
- provvedere alla volturazione dei contratti di fornitura in essere o eventualmente a stipularne di nuovi dove necessario;
- durante gli orari di apertura della struttura il gestore dovrà assicurare la custodia di tutti gli spazi e di ogni altro bene presente;
- segnalazioni, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, di eventuali anomalie riscontrate;
- segnalazione tempestiva al Comune per danni e guasti a strutture, attrezzature ed impianti;

ART. 7 – GESTIONE

Al gestore è affidata la gestione del bar/ristorante ubicato presso l'edificio di Corso Nino Bixio n°40 e la gestione dei due bocciodromi. Gli incassi relativi all'utilizzo deli spazi destinato al gioco delle bocce sono nella disponibilità del concessionario.

Le tariffe relative all'utilizzo dei campi da bocce dovranno essere concordate ed approvate dalla Amministrazione comunale.

Il gestore dovrà occuparsi dell'apertura dell'impianto ogni mattina in cui è prevista l'attività motoria da parte delle scuole presso la Palestra ivi presente (o come diversamente organizzato e definito con le scuole che fruiranno della palestra) e garantire la pulizia prima dell'inizio delle lezioni dell'area palestra e dei relativi servizi igienici e spogliatoi.

La gestione si dovrà impegnare a garantire le manutenzioni ordinarie e le pulizie di tutto l'immobile comprese le pertinenze esterne.

Resta in capo all'amministrazione comunale la sola gestione dello spazio palestra.

La gestione dell'attività di somministrazione dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa, in particolare per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura. L'esercizio pubblico dovrà essere sempre fornito di quanto necessario a garantire un rapido ed efficiente servizio all'utenza.

L'orario minimo di apertura è dalle h. 12:00 alle h. 23:00 da lunedì al sabato.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni che fossero commesse nell'ambito della gestione, ivi comprese quelle di carattere fiscale.

Il gestore si impegna:
- all'attivazione / voltura e pagamento dell'utenza elettrica dei locali cucina e dispensa e di quelle necessarie per il funzionamento del compendio (ad esempio: acqua, gas e telefono etc.);
- alla gestione degli immobili oggetto della concessione in conformità alle prescrizioni ed autorizzazioni igienico- sanitarie;
- al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (estintori antincendio, sicurezza luoghi di lavoro, antinfortunistica etc.);
- al rispetto delle prescrizioni in materia di tutela giuridica del personale (regolarità retributiva, contributiva, assicurativa etc.) previste dalla normativa vigente.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

In relazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande resta a carico del concessionario ogni onere amministrativo presupposto all'esercizio dell'attività, da svolgersi nel rispetto della disciplina vigente, anche in relazione all'autocontrollo ed alla sicurezza alimentare.

ART. 9 - NORME IN MATERIA DI PERSONALE E SICUREZZA SUL LAVORO

Tutte le attività / prestazioni svolte dal concessionario dovranno essere eseguite direttamente o con proprio personale od in altre forme contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti, sotto la propria piena e completa responsabilità penale, civile ed amministrativa.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il gestore è obbligato ad attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui D. Lgs 81/2008.

Il Comune di Alba è estraneo ai rapporti giuridici ed economici tra il gestore ed il personale che lo stesso eventualmente impiega nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di

concessione.

ART. 10 - TASSE ED IMPOSTE

Sono a carico del gestore le tasse e le imposte connesse all'uso dell'immobile, ivi compresa la TARI.

Il concessionario è tenuto al rispetto della disciplina fiscale vigente ed alla tenuta dei registri da questa prescritti.

Al termine di ogni anno contrattuale il concessionario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione Comunale una relazione esplicativa dell'attività svolta, avuto particolare riguardo:

- alle attività integrative (culturali, sportive ed aggregative) svolte;
- alle manutenzioni svolte.

ART. 11 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva il potere di effettuare i più ampi controlli sulla regolare esecuzione delle manutenzioni dei beni concessi ed in generale sul corretto adempimento agli oneri derivanti dalla presente concessione.

Detti controlli potranno essere effettuati in ogni locale e spazio oggetto della concessione ed in qualsiasi momento.

Il gestore si impegna a garantire l'accesso ai dipendenti comunali o a soggetti comunque da quest'ultimo incaricati, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, allo scopo di svolgere attività di vigilanza sullo stato di manutenzione dei beni concessi in gestione.

L'Amministrazione Comunale, all'esito dei controlli, potrà prescrivere l'attuazione di interventi o manutenzioni ritenuti necessari e non ancora eseguiti; tali decisioni saranno formalizzate con apposita comunicazione al gestore.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

La gestione dei beni e delle attività ivi esercitate viene effettuata dal concessionario a proprio totale rischio, con esclusione di ogni responsabilità a carico del Comune e dei suoi coobbligati.

Il gestore deve garantire che i beni vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere, con particolare riferimento a tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei beni concessi.

Il gestore si obbliga altresì ad esonerare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi tipo di responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni sia diretti che indiretti che potesse comunque ed a chiunque (persone o cose) arrecare in conseguenza ed in dipendenza della presente concessione e comunque da ogni responsabilità inerente alla gestione ed all'uso dei beni.

Quindi il gestore si assume ogni responsabilità, sollevando in tal senso il Comune di Alba:

- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio della somministrazione di bevande ed alimenti ovvero delle ulteriori attività integrative promosse;
- per eventuali danni arrecati a persone (utenti, propri operatori, terzi) e cose nell'esercizio della tenuta del compendio che il gestore stesso deve eseguire in applicazione del presente capitolato e delle attività proposte in sede di offerta tecnica.

Il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi succitati, entro 30 giorni, con congrui massimali secondo prudente valutazione del concessionario medesimo ed ha l'obbligo di garantirne la validità ed efficacia per tutta la durata del contratto di concessione.

Resta ferma la responsabilità del gestore per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'eventuale venire meno della copertura assicurativa durante la vigenza del contratto in oggetto, costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la facoltà del Comune di Alba di dichiarare la decadenza del gestore, nei termini di cui al successivo art. 16.

Copia della quietanza di pagamento del premio annuale, che attesti la validità dell'assicurazione summenzionata, dovrà essere consegnata annualmente al Comune.

ART. 13 - GARANZIE

Il concessionario si impegna ad effettuare il deposito cauzionale di Euro 3.000,00 entro e non oltre la data di stipula del contratto.

Il deposito cauzionale può essere in forma di garanzia rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Alba.

In alternativa potrà essere costituito un deposito cauzionale presso l'istituto incaricato del Servizio di Tesoreria del Comune di Alba, a titolo di pegno a favore del Comune, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

La garanzia è depositata per garantire il regolare adempimento di tutte le obbligazioni indicate in concessione, ivi compreso il pagamento del canone annuo, al fine del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a fronte delle spese conseguenti alle esecuzioni d'ufficio.

Il gestore si obbliga a reintegrare entro 10 giorni la garanzia in relazione alla somma eventualmente escussa dall'Amministrazione Comunale.

L'ultima fidejussione o la cauzione verrà liberata solo al termine della concessione, a seguito di verifica dell'ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel verbale di riconsegna dei beni.

La mancata costituzione della garanzia, così come la sua mancata reintegrazione, determinano la decadenza di diritto dalla concessione.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

Il gestore non può dare in sub-concessione né totale, né parziale gli immobili ed i beni oggetto del presente contratto a terzi, pena la decadenza dalla concessione.

ART. 15 - RECESSO, REVOCA O INADEMPIMENTO DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi.

L'Amministrazione Comunale ha altresì il diritto di revocare la concessione, nei casi previsti dall'art. 21-quinquies della Legge 241/1990.

In caso di inadempimento del concedente, trova applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile.

È esclusa l'operatività delle tutele previste a favore del gestore per la perdita dell'avviamento commerciale.

ART. 16 - RECESSO E PENALI PER INADEMPIMENTO DEL GESTORE (DECADENZA)

Il gestore potrà recedere unilateralmente dalla concessione, con preavviso di almeno sei mesi.

In caso di inadempimento del gestore, trova applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile.

La concessione dovrà essere risolta di diritto nel caso in cui nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

La concessione potrà altresì essere risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- In caso di inadempimento agli oneri di manutenzione, ovvero a qualsivoglia inadempimento relativo alle vigenti disposizioni sulla sicurezza;

- In caso di danni arrecati ai clienti, per negligenza del gestore;
- in caso di impiego dei beni per attività non previste dalla concessione e non previamente concordate con l'Amministrazione Comunale;
- in caso di mancato pagamento del canone concessorio nei termini stabiliti dal presente capitolato.
- in ogni altro caso espressamente previsto dal presente atto.

È fatto assoluto divieto, pena la risoluzione anticipata della concessione, senza rimborso o ristoro di alcun tipo, di effettuare interventi di manomissione del compendio o di realizzazione di manufatti privi di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale e di adeguati titoli edilizi rilasciati agli organi competenti.

La decadenza per fatto del gestore comporterà l'automatico incameramento del deposito cauzionale prestato, la cui quantificazione è congrua in relazione alle fattispecie di risoluzione contemplate dal presente contratto, fatto in ogni caso salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno analiticamente dimostrato dal Comune.

Il gestore ha l'obbligo di gestire i beni oggetto di concessione con diligenza. In caso di mancato o non corretto adempimento delle obbligazioni a proprio carico di cui al presente documento e all'offerta tecnica presentata, al gestore verrà applicata una penalità in rapporto alla gravità dell'inadempienza e della recidività da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 2.000,00 in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In caso di recidiva, la penale verrà raddoppiata.

Le penali verranno comminate mediante nota di addebito, con contestuale contestazione scritta dell'inadempienza. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione senza che il gestore abbia interposto le proprie controdeduzioni, le penali si intendono accettate.

Si procederà al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante escussione della cauzione prestata, salvo che il gestore intenda adempiere mediante pagamento diretto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Comune, di chiedere il risarcimento del maggiore danno subito.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e scioglimento della concessione è demandata alla competenza del Foro di Asti.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nella presente concessione si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a cura del gestore.